



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

n. 23 – 27 novembre 2019

LA PERSONA AFFETTA DA INVALIDITÀ CIVILE PUÒ ESSERE ESONERATA DALLA PROVA PRESELETTIVA?

La persona affetta da invalidità civile uguale all'80%, ma non handicappata ai sensi della legge 104/1992, può essere esonerata dalla prova preselettiva nei concorsi ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis della legge 104/1992?

Qualora il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedurali, l'Amministrazione può decidere di avvalersi della prova preselettiva. Va detto che la scelta di utilizzare o meno tale modulo organizzativo rientra nella piena discrezionalità dell'Amministrazione e non è condizionata nemmeno dal numero dei partecipanti al concorso (**Cons. Stato Sez. IV Sent., 12/11/2015, n. 5137**). Per meglio dire, l'attività di predisposizione delle prove preselettive di un concorso costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è pertanto assoggettabile al controllo giudiziale nei limiti della ragionevolezza e congruità. Il vaglio si giustifica a fronte della irrazionalità dei quesiti ovvero della estraneità degli stessi alla materia di esame. Ne discende che, fuori dai casi del riscontro del vizio di eccesso di potere per illogicità con riferimento alle ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabile *ictu oculi*, il sindacato del Giudice Amministrativo non può spingersi sino alla verifica della corretta formulazione dei quesiti, altrimenti sconfinando nel sindacato del merito amministrativo. (**TAR Lazio Roma, Sez. III bis Sent., 10 luglio 2013, n. 6863**). L'espletamento delle procedure preselettive deve comunque conformarsi ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione. (**TAR Lazio Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2019, n. 5835**). Qualora si decida di utilizzarla, il superamento della preselezione si configura alla stregua di indefettibile requisito di ammissione alle successive fasi della procedura concorsuale e determina, sul piano giuridico, effetti costitutivi suoi propri, con l'effetto che la sua mancanza non è surrogabile in ragione del positivo espletamento delle (successive) prove scritte ed orali (**Consiglio di Stato, Sez. V, Sent., 5 dicembre 2014, n. 6001**)

Quanto alle modalità pratiche l'Amministrazione ha l'obbligo di portare a conoscenza di tutti coloro che siano interessati a partecipare ad un pubblico concorso sia la tipologia di prova preselettiva a cui saranno sottoposti, sia i criteri di valutazione dei risultati della prova stessa. In tal modo i candidati, da un canto, vengono posti nelle condizioni di prepararsi, anche con esercitazioni pratiche, ad affrontare una prova da svolgere in tempi assai ristretti, dall'altro, vengono previamente messi in grado di valutare l'opportunità di dare risposte della cui correttezza non fossero certi; infine, possono, a prova terminata, rendersi personalmente conto del risultato conseguito (**TAR Lazio Roma, Sez. II quater, Sent. 10 novembre 2010, n. 33367**).

Per quanto riguarda le persone con disabilità, si deve segnalare un intervento normativo relativamente recente proprio in punto di "prova preselettiva". È la stessa legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) all'art. 20 a prevedere particolari cautele per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni. L'art. 25, comma 9 del Decreto legge n. 90/2014 (cosiddetto Decreto semplificazioni) convertito con modificazioni n. 114/2014, poi, è intervenuto modificando l'art. 20, aggiungendo il comma 2-bis, ai sensi del quale "La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista."



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

Una persona con invalidità uguale o superiore all'80%, pertanto, non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico. I concorrenti che chiedono l'esonero dalla preselezione dovranno produrre una certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta.